

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
759/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI
A FUNZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI MISURA SULLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 25 febbraio 2016, 68/2016/R/GAS e 3 agosto 2017, 574/2017/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

16 novembre 2017

Premessa

Nel presente documento per la consultazione vengono illustrati gli orientamenti dell'Autorità con riferimento alle seguenti tematiche in materia di riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale, in particolare:

- criteri per la definizione dei costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas per gli anni 2018 e 2019;*
- revisione della componente $\Delta CVER_{mit,t}$, a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche;*
- modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, a partire dall'anno 2018.*

Il presente documento, per la parte relativa alla definizione dei costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas per gli anni 2018 e 2019, si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 agosto 2017, 574/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 574/2017/R/GAS).

La consultazione in materia di revisione della componente a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche e di definizione delle modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori si inserisce invece nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 68/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2016/R/GAS), volto alla definizione dei criteri per l'aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro l'11 dicembre 2017.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta

contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	6
1 Oggetto della consultazione	6
2 Obiettivi dell'intervento	7
3 Prossimi passi.....	8
4 Struttura del documento.....	8
PARTE II – BREVI RICHIAMI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	9
5 Richiami della regolazione tariffaria in relazione ai criteri di allocazione dei costi	9
6 Componenti della tariffa di riferimento per il servizio di misura.....	9
7 Le componenti a copertura dei costi di capitale	10
8 Componente a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura	11
9 Componente a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misurazioni.....	12
PARTE III – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI <i>STANDARD</i> PER GLI ANNI 2018 E 2019.....	13
10 Regolazione in materia di gruppi di misura del gas.....	13
11 Ambito di copertura dei costi <i>standard</i> dei gruppi di misura.....	14
12 Livello dei costi <i>standard</i>	14
13 <i>Sharing</i> dei maggiori/minori costi di investimento rispetto al costo <i>standard</i>	19
PARTE IV – REVISIONE DELLA COMPONENTE $\Delta CVER_{unit,t}$	22
14 Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche	22
15 Modifiche del quadro normativo: il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93	23
16 Valutazioni rispetto a esigenze di deroga ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17	26
17 Ipotesi per la regolazione tariffaria	26
PARTE V – DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI A COPERTURA DEI COSTI CENTRALIZZATI PER IL SISTEMA DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E DEI COSTI DEI CONCENTRATORI.....	28
18 Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori.....	28
19 Perimetro dei costi operativi da comprendere nell'ambito delle componenti relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori.....	30

20	Criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica	32
21	Accorpamento delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$	35

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Nel presente documento per la consultazione vengono illustrati gli orientamenti dell’Autorità in relazione ad alcune tematiche in materia di riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale.
- 1.2 L’Autorità ritiene opportuno affrontare tali tematiche congiuntamente, al fine di definire un quadro organico di riconoscimento dei costi del servizio.
- 1.3 In particolare, le tematiche oggetto del presente documento sono le seguenti:
 - criteri per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas naturale per gli anni 2018 e 2019;
 - revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche;
 - modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, a partire dall’anno 2018.
- 1.4 In relazione alla prima tematica, con la deliberazione 574/2017/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas, per gli anni 2018 e 2019, prevedendo che nell’ambito del procedimento possa essere ridefinita la percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard*.
- 1.5 La consultazione in materia di revisione della componente a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche e di definizione delle modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori si inserisce, invece, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 68/2016/R/GAS, volto alla definizione dei criteri per l’aggiornamento *infra*-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas.
- 1.6 Nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 68/2016/R/GAS l’Autorità ha emanato il documento per la consultazione 4 novembre 2016, 629/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 629/2016/R/GAS), nel quale sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità anche in relazione a tali tematiche. Con la deliberazione 775/2016/R/GAS l’Autorità ha previsto di effettuare ulteriori approfondimenti sulle due tematiche, oggetto del presente documento per la consultazione.

2 Obiettivi dell'intervento

- 2.1 Come evidenziato nella deliberazione 574/2017/R/GAS, la definizione dei costi *standard* per gli anni 2018 e 2019 ha l'obiettivo di dare certezza alle imprese distributrici con riferimento ai riconoscimenti tariffari relativi agli investimenti che verranno realizzati al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*¹, anche tenuto conto del fatto che a partire dall'anno 2017 non trova più applicazione la deroga di cui all'articolo 56, comma 3, della RTDG² per la valutazione degli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6.
- 2.2 La ridefinizione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard* ha l'obiettivo di eliminare potenziali distorsioni nelle scelte delle imprese in relazione alle politiche di internalizzazione ed esternalizzazione delle attività di fornitura, installazione e messa in servizio dei gruppi di misura ovvero in relazione alle logiche di capitalizzazione e alla natura e ampiezza dei costi capitalizzati come "misuratori elettronici".
- 2.3 La revisione della componente a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche e la definizione delle modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori si inquadrano invece nel più ampio processo di aggiornamento *infra*-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas.
- 2.4 Tali interventi regolatori sono sviluppati in coerenza con le esigenze e gli obiettivi individuati nel quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018³, volto a favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio-lungo termine.
- 2.5 In particolare, nell'ambito di tale quadro strategico è individuato l'obiettivo strategico O6 – *Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali*.
- 2.6 Secondo tale obiettivo strategico, la regolazione tariffaria dovrà evolvere aumentando l'attenzione rivolta ai benefici sistemici connessi allo sviluppo dei progetti infrastrutturali (ad esempio, benefici in termini di *social welfare*, di qualità e sicurezza del servizio, di integrazione delle fonti rinnovabili), sviluppandosi secondo criteri di selettività e in una logica *output-based*.
- 2.7 Il medesimo obiettivo strategico prevede, con riferimento al settore del gas, che la regolazione accompagni il processo di riassegnazione delle concessioni

¹ Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas approvate con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificate e integrate.

² Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS.

³ Allegato alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A.

per nuovi ambiti territoriali per assicurare una transizione graduale ed efficiente verso un nuovo modello di distribuzione.

3 Prossimi passi

- 3.1 L'adozione del provvedimento finale, in cui saranno definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas sulle reti di distribuzione del gas naturale, per gli anni dati 2018 e 2019, i criteri per il riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche per gli anni tariffari 2018 e 2019 e le modalità di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori per i medesimi anni tariffari 2018 e 2019, è prevista entro la fine dell'anno 2017.
- 3.2 L'Autorità entro il mese di dicembre 2017 intende rivedere le scadenze del programma temporale minimo degli obblighi di installazione previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, valutando in particolare di fissare specifici obiettivi fino al 2020.

4 Struttura del documento

- 4.1 Il presente documento, oltre alla presente parte introduttiva, contiene:
 - una Parte II, nella quale viene fornito un quadro organico della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, al fine di rendere più chiaro il contesto nel quale sono poi analizzate le ipotesi di intervento su singoli istituti della regolazione tariffaria descritte nelle parti successive;
 - una Parte III, dedicata alle ipotesi di definizione dei costi *standard* dei gruppi di misura per gli anni dati 2018 e 2019;
 - una Parte IV, nel quale vengono illustrati gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione della componente tariffaria a copertura dei costi delle verifiche metrologiche;
 - una parte V, dedicata alle ipotesi di intervento regolatorio in materia di determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori.

PARTE II – BREVI RICHIAMI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

5 Richiami della regolazione tariffaria in relazione ai criteri di allocazione dei costi

- 5.1 Nella presente Parte II sono richiamati brevemente alcuni aspetti relativi alla regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas. In particolare, sono illustrati i criteri di allocazione dei costi tra le componenti della tariffa di riferimento relativa al servizio di misura.
- 5.2 Nell'illustrazione dei criteri sono contenute anche puntualizzazioni in relazione a richieste di chiarimento formulate da parte delle associazioni di categoria delle imprese distributrici di gas naturale con riferimento ai criteri di allocazione dei costi connessi all'attività di misura tra componenti tariffarie, aventi per oggetto la perimetrazione dei costi che trovano copertura nelle componenti tariffarie riconducibili ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori. Tali chiarimenti⁴ sono peraltro funzionali a meglio chiarire e inquadrare la *ratio* degli orientamenti esposti dall'Autorità nella presente consultazione.
- 5.3 Nei paragrafi successivi si illustrano nel dettaglio i criteri di allocazione dei costi tra le componenti della tariffa di riferimento relativa al servizio di misura, facendo in particolare riferimento alle tipologie di costo oggetto delle richieste di chiarimento.

6 Componenti della tariffa di riferimento per il servizio di misura

- 6.1 Sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura è composta dalle seguenti componenti:
- $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di misura, per le località i a regime nell'anno t ;
 - $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di misura, per le località i a regime nell'anno t ;

⁴ Saranno resi disponibili specifici chiarimenti in relazione ai quesiti posti dalle associazioni di categoria delle imprese distributrici. Eventuali rettifiche di dati che dovessero emergere saranno vagliate dall'Autorità in relazione all'eventuale utilizzo ai fini tariffari.

- c) $t(ins)_t^{ope,b}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di tutti i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e dei gruppi di misura di classe maggiore a G6 non conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
 - d) $t(ins)_t^{ope,v}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
 - e) $t(rac)_t^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
 - f) $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, che trova applicazione fino all'anno 2017;
 - g) $CON_{t,c}$, espressa in euro a copertura dei costi dei concentratori, che trova applicazione fino all'anno 2017.
- 6.2 L'articolo 29, comma 2, della RTDG prevede che a partire dall'anno 2018 a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori trovino applicazione le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna.

7 Le componenti a copertura dei costi di capitale

- 7.1 Le componenti $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ coprono i costi capitalizzati relativi alle seguenti tipologie di cespiti:
- a) misuratori elettronici;
 - b) misuratori tradizionali di classe superiore a G6;
 - c) misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6;
 - d) dispositivi *add on*.
- 7.2 Sulla base di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della RTDG, a partire dal 2017, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sono valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*.
- 7.3 Gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2016 sono invece stati valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* fissato per il 2012.

- 7.4 I costi capitalizzati relativi a sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori hanno trovato copertura fino all'anno dati 2016 nelle componenti $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$. A partire dall'anno dati 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della RTDG i medesimi costi trovano copertura nelle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$.

8 Componente a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura

- 8.1 I costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura trovano copertura nelle componenti $t(ins)_t^{ope,v}$ e $t(ins)_t^{ope,b}$, rispettivamente con riferimento ai gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e alle altre tipologie di gruppi di misura.
- 8.2 In particolare, la componente $t(ins)_t^{ope,v}$ è maggiorata rispetto alla componente $t(ins)_t^{ope,b}$ mediante l'applicazione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche. Tale componente è attualmente espressa in euro per punto di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura di classe maggiore di G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.
- 8.3 I costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura sono individuati sulla base dei dati riportati nei comparti rilevanti dei rendiconti annuali separati predisposti secondo il TIUC⁵, che comprendono le azioni di messa *in loco*, la messa a punto, la parametrizzazione e l'avvio del misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento dell'adeguato funzionamento del misuratore medesimo con l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto, l'accessibilità del misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura e le verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, disciplinati dalle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del gas naturale.
- 8.4 La componente $t(ins)_t$ copre, tra gli altri costi:
- i costi del personale relativi ad attività riferibili all'esercizio e alla manutenzione ordinaria dei gruppi di misura;
 - i costi per la sostituzione delle batterie dei contatori G4-G6 in caso di guasto o di esaurimento prematuro e comunque oltre il periodo di garanzia;

⁵ In particolare, sono considerati i comparti a), b), c) e d) dell'attività di misura.

- c) i costi operativi relativi alla sostituzione di contatori guasti oltre il periodo di garanzia, esclusi eventuali costi capitalizzati;
- d) i costi connessi alla gestione della valvola di chiusura dei contatori G4 e G6.

9 Componente a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misurazioni

- 9.1 La RTDG prevede che i costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misurazioni trovino copertura nella componente $t(rac)_t$, il cui valore unitario trova applicazione con riferimento a tutti i punti di riconsegna, indipendentemente dalla tipologia di gruppo di misura.
- 9.2 I costi che trovano copertura nella componente $t(rac)_t$ tendono a coincidere con i costi relativi ai comparti di rendicontazione contabile individuati all'articolo 6, comma 14, del TIUC⁶ di "gestione dei dati di misura" per quanto riferibili alle imprese distributrici. Come precisato nel TIUC, le azioni di "gestione dei dati di misura" sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e bilanciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione), all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati.
- 9.3 In relazione allo sviluppo di sistemi di telelettura/telegestione, i costi della componente $t(rac)_t$ coprono tutti i costi operativi ad essi connessi, tra cui, a titolo esemplificativo, nelle soluzioni che impiegano sistemi di telelettura/telegestione:
- a) i costi relativi al traffico dati per l'acquisizione a livello centralizzato dei dati di misura;
 - b) i costi del personale relativi al *Data Room*;
 - c) i costi relativi alla gestione delle curve EDM (*Energy Data Management*);
 - d) i costi per la ricostruzione dei consumi nei casi di contestazione del cliente o di telelettura non funzionante o errata.

⁶ Il TIUC è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM.

PARTE III – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI *STANDARD* PER GLI ANNI 2018 E 2019

10 Regolazione in materia di gruppi di misura del gas

Costo riconosciuto dei gruppi di misura

- 10.1 L'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, come fissato nella *Tabella 10* della medesima RTDG, espresso a prezzi 2011, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat.
- 10.2 L'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della medesima RTDG, siano valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012, come fissato nella *Tabella 10*. A partire dall'anno 2017 è invece previsto che anche gli investimenti relativi a tali gruppi di misura siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, come stabilito dall'articolo 56, comma 2, della RTDG.
- 10.3 Nella *Tabella 10* della RTDG sono stati definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas per gli anni dal 2012 al 2017.

Obblighi di installazione e messa in servizio

- 10.4 Le *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* prevedono obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura differenziati in relazione alla classe del gruppo di misura e, con riferimento ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, differenziati anche in relazione alle dimensioni dell'impresa distributrice, in termini di punti di riconsegna serviti.
- 10.5 In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6, le *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* prevedono che vengano messi in servizio entro il 31 dicembre 2018:

- per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013, il 50% dei gruppi di misura;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014, il 33% dei gruppi di misura;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015, l'8% dei gruppi di misura.
- 10.6 Come già anticipato nel paragrafo 3.2, entro il mese di dicembre l'Autorità intende procedere all'aggiornamento degli obiettivi fino al 2020.

11 Ambito di copertura dei costi *standard* dei gruppi di misura

- 11.1 Come illustrato al paragrafo 10.1, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sono valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*.
- 11.2 In linea generale, l'ambito di copertura dei costi *standard* deve coincidere con l'ambito di copertura dei costi capitalizzati dichiarati dagli operatori ai fini tariffari.
- 11.3 I costi *standard* definiti dall'Autorità sono riferiti ai costi di acquisto e installazione dei gruppi di misura.
- 11.4 I costi relativi alle SIM, come evidenziato nel successivo paragrafo 19.4, sono coperti dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori. Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, i costi relativi alle SIM devono pertanto essere enucleati dai costi *standard* dei gruppi di misura.
- 11.5 In coerenza con tale approccio, i costi capitalizzati dichiarati ai fini tariffari devono essere al netto dei costi relativi alle SIM e includono i costi di installazione capitalizzati. Su queste basi, le imprese che dovessero aver incluso nei costi dichiarati ai fini tariffari i costi delle SIM sono tenute a presentare istanze di rettifica dei dati.

12 Livello dei costi *standard*

- 12.1 Nella RTDG ad oggi in vigore sono stati definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro per gruppo di misura, per gli anni dati 2012-2017.
- 12.2 I valori dei costi *standard* sono stati aggiornati, da ultimo, con la deliberazione 775/2016/R/GAS, per il riconoscimento degli investimenti realizzati nel 2017. In particolare, con tale deliberazione:

- per i gruppi di misura delle classi G4 e G6, sono stati definiti, a valle dell’emanazione del documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, costi *standard* pari rispettivamente a 135 euro/gdm e a 170 euro/gdm;
 - per i gruppi di misura di classe superiore a G6, sono stati confermati i livelli già fissati per l’anno 2014.
- 12.3 Nel corso del processo di consultazione che ha preceduto l’emanazione della deliberazione 775/2016/R/GAS sono pervenute segnalazioni delle imprese distributrici e associazioni di imprese volte ad evidenziare la necessità di definire costi *standard* allineati rispetto ai reali costi di installazione e nelle quali è stato richiesto di non fare riferimento, ai fini della loro determinazione, ai soli costi sostenuti nei primi anni di installazione dei gruppi di misura, dal momento che i primi interventi di installazione effettuati dalle imprese di distribuzione sarebbero stati tipicamente i più facili da realizzare e, in generale, i meno onerosi.
- 12.4 Ai fini della determinazione dei costi *standard* per gli anni 2018 e 2019 l’Autorità intende confermare i criteri generali adottati per la determinazione dei costi *standard* per gli anni precedenti.
- 12.5 In particolare, l’Autorità ritiene che il livello dei costi *standard* debba essere fissato tenendo conto dell’esigenza di dare uno stimolo alle imprese a superare l’obiettivo dell’Autorità. Pertanto, l’obiettivo deve essere ragionevole, in modo tale da consentire alle imprese più efficienti di trattenere una quota delle efficienze conseguite.
- 12.6 L’Autorità ritiene inoltre opportuno verificare che non siano sviluppate pratiche di *cost padding* che, stante l’attuale schema di regolazione, potrebbe indurre le imprese a “spostare” costi tra le attività regolate e a massimizzare i livelli di capitalizzazione dei costi nei limiti consentiti dai principi contabili di riferimento.
- 12.7 Ai fini della definizione dei costi *standard* per gli anni 2018 e 2019, l’Autorità ritiene opportuno, in coerenza con l’approccio già adottato nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, utilizzare sia i dati resi disponibili dalle imprese nella raccolta dati “*Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9 – DIUC)*” sia i dati storici trasmessi nelle raccolte annuali dei dati tariffari.
- 12.8 In particolare, come già evidenziato nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, dall’esame delle spese di capitale per gruppi di misura previste dalle imprese per gli anni 2016-2020, come dichiarate nell’ambito della raccolta dati, risulta un costo medio dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 di circa 142 euro.

Tabella 1 - Spesa media di installazione e messa in servizio relativa ai gruppi di misura inferiori o uguali a G6 negli anni 2016-2020 (euro/pdr)

Tipologia di imprese	Spesa media
Imprese grandi	143,98
Imprese medie	128,37
Imprese piccole	140,14
Totale imprese	142,28

- 12.9 Come illustrato al paragrafo 19.4, il costo della SIM risulta coperto dalle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori e deve essere decurtato dal costo di acquisto e installazione dei gruppi di misura, al fine di evitare discriminazioni tra imprese che adottano diverse soluzioni tecnologiche.
- 12.10 Nella Tabella 2 si riportano i dati di consuntivo disponibili per gli investimenti degli anni 2012-2015, come dichiarati dalle imprese nell'ambito delle raccolte dati ai fini tariffari, per classe del gruppo di misura. Non sono ad oggi disponibili i costi relativi agli investimenti dell'anno 2016, oggetto della raccolta dati per la determinazione delle tariffe per l'anno 2018.
- 12.11 I dati per gli anni 2012-2015 relativi a gruppi di misura di classe superiore a G40 risultano non disponibili o comunque scarsamente significativi, in quanto la scadenza temporale per l'installazione e messa in servizio dei gruppi di misura di tale classe, prevista dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, è stata fissata al 29 febbraio 2012 e di conseguenza la quasi totalità delle installazioni e messa in servizio è avvenuta prima del 2012.
- 12.12 I dati evidenziano che a livello medio aggregato di settore i livelli dei costi *standard* individuati dal regolatore sono stati inferiori rispetto ai costi effettivi sostenuti dalle imprese. Se si osservano i dati delle singole imprese, ci sono tuttavia casi nei quali il *benchmark* del regolatore è risultato "superato" dalle imprese.

Tabella 2 – Dati aggregati (espressi a prezzi 2011) relativi agli investimenti in gruppi di misura nel 2012-2015, per classe del gruppo di misura

Classe del gruppo di misura	Anno investimenti	Numero di Pdr	Costo medio (euro/gruppo di misura)	Costo <i>standard</i> (euro/gruppo di misura)
G4	2012	172	160,51	130
	2013	3.421	124,32	125
	2014	209.657	149,00	120
	2015	1.311.424	153,28	120
G6	2013	43	143,98	170
	2014	294	176,86	160
	2015	11.847	230,49	160
G10	2013	1.505	628,96	690
	2014	13.254	497,33	690
	2015	21.783	506,04	690
G16	2012	777	427,20	950
	2013	3.897	598,08	710
	2014	64.583	525,76	710
	2015	65.206	509,88	710
G25	2012	20	519,99	1.070
	2013	10.617	612,44	850
	2014	19.472	637,53	850
	2015	12.458	604,42	850
G40	2013	162	313,83	1.150
	2014	211	2.284,74	970
	2015	107	1.078,66	970
<i>Add on</i> applicati a un misuratore già installato di classe > G40	2012	10.557	1.198,19	1.000
	2013	4.115	1.533,43	1.000
	2014	2.597	1.511,87	1.000
	2015	2.803	757,56	1.000
<i>Add on</i> applicati a un misuratore già installato di classe > G6 e ≤G40	2012	21.649	1.033,01	630
	2013	32.530	601,42	630
	2014	23.957	503,22	630
	2015	6.294	646,19	630

- 12.13 Nella Tabella 3 sono riportati i costi medi ponderati di acquisto e installazione per i gruppi di misura di classe fino a G40 e i dispositivi *add on* negli anni 2012-2015, confrontati con i costi *standard* riconosciuti nel medesimo periodo.
- 12.14 Dall'analisi dei dati emerge che il costo *standard* per l'anno 2017 per i gruppi di misura da G10 a G25 risulta superiore rispetto ai costi effettivamente sostenuti negli anni 2012-2015. Su queste basi, si ritiene ragionevole definire costi *standard* per l'anno 2018-2019 inferiori rispetto a quelli fissati per l'anno 2017.
- 12.15 Con riferimento alle classi G4 e G6 e ai dispositivi *add on* l'Autorità è invece orientata a confermare per gli anni 2018-2019 il valore dei costi *standard* già definito per l'anno 2017.
- 12.16 Tali valutazioni sono fondate sui dati ad oggi dichiarati dalle imprese ai fini tariffari in relazione ai costi di acquisto e installazione dei gruppi di misura.

Tabella 3 - Costi *standard* per i gruppi di misura di classe fino a G40 e per i dispositivi *add on* per gli anni 2018-2019 a prezzi 2011(euro/gruppo di misura)

Classe del gruppo di misura	Costo medio 2012-2015	Costo <i>standard</i> medio 2012-2015	Costo <i>standard</i> 2017	Costo <i>standard</i> 2018-2019
G4	152,63	120,01	135	135
G6	228,89	160,04	170	170
G10	507,94	690,00	690	500
G16	519,59	711,39	710	505
G25	621,53	850,10	850	600
G40	1.350,70	1.030,75	970	1.100
<i>Add on</i> applicati a un misuratore già installato di classe > G40	1.245,97	1.000,00	1.000	1.000
<i>Add on</i> applicati a un misuratore già installato di classe > G6 e ≤G40	687,56	630,00	630	630

- 12.17 In relazione alle classi di gruppi di misura superiore a G40, con riferimento alle quali non sono disponibili dati significativi relativi ai costi effettivi, l'Autorità è orientata a confermare per gli anni 2018 e 2019 i costi *standard* definiti per gli anni 2012-2017.

Tabella 4 - Costi *standard* per i gruppi di misura di classe superiore a G40 per gli anni 2018-2019 (euro/gruppo di misura)

Classe del gruppo di misura	Costo <i>standard</i> 2017	Costo <i>standard</i> 2018-2019
G65	1.600	1.600
G100	2.200	2.200
G160	3.600	3.600
G250	3.900	3.900
G400	4.400	4.400
G650	4.800	4.800
G1000	7.500	7.500
G1600	9.300	9.300
G2500	10.900	10.900
GdM \geq G4000	15.700	15.700

13 *Sharing* dei maggiori/minori costi di investimento rispetto al costo *standard*

- 13.1 Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS), in relazione ai corrispettivi riconosciuti a copertura dei costi operativi, è previsto che alla fine del quarto periodo di regolazione si proceda alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività fissati mediante la valorizzazione dell’*X-factor* e, ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il periodo successivo, si proceda alla ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali delle eventuali maggiori efficienze conseguite. Tale previsione consente alle imprese distributrici di trattenere una quota parte delle maggiori efficienze conseguite, decrescente negli anni, successivamente alla chiusura del periodo di regolazione.
- 13.2 La regolazione tariffaria relativa ai costi di capitale relativi agli *smart meter* prevede una percentuale di *sharing* tra costo effettivo e costo *standard* pari al 50% e, di conseguenza, le imprese distributrici possono trattenere eventuali maggiori efficienze per un periodo pari alla vita utile regolatoria dei cespiti, pari a 15 anni.
- 13.3 Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 574/2017/R/GAS, le modalità di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard* devono essere definite in coerenza con le modalità di ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali delle eventuali maggiori efficienze, relative ai costi operativi, conseguite alla fine del periodo regolatorio, in modo tale da equilibrare la potenza degli incentivi a recuperi di efficienza tra costi operativi e costi di

capitale, eliminando potenziali distorsioni nelle scelte delle imprese tra effettuare direttamente gli investimenti o esternalizzare a soggetti terzi i servizi di fornitura, installazione e messa in servizio dei gruppi di misura.

- 13.4 In particolare, l'Autorità è orientata a definire una percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo *standard* che garantisca, nell'ipotesi di una riduzione unitaria di costo, che il beneficio netto derivante da tale riduzione del costo, calcolato in termini di valore attuale netto, sia il medesimo sia nel caso l'impresa effettui direttamente gli investimenti, sia nel caso l'impresa esternalizzi i servizi di fornitura, installazione e messa in servizio dei gruppi di misura.
- 13.5 A tale scopo è necessario misurare la potenza dell'incentivo connesso ai recuperi di efficienza rispetto ai costi operativi. La potenza dell'incentivo può essere misurata rapportando il valore attuale atteso dei benefici lasciati all'impresa al valore attuale atteso dei risparmi conseguiti dalla medesima impresa.
- 13.6 L'attuale sistema tariffario prevede, in linea generale, un trattamento asimmetrico tra costi operativi e costi di capitale, dal momento che i primi sono definiti su base *standard*, prendendo a riferimento i costi a livello di intero settore, mentre i secondi trovano riconoscimento su base puntuale.
- 13.7 Nell'ipotesi teorica di trattamento simmetrico dei costi operativi e dei costi di capitale, la misura della potenza degli incentivi può essere effettuata o considerando valori consuntivi, al momento non disponibili, o sulla base di assunzioni relative alla distribuzione temporale dei recuperi di produttività nell'ambito del periodo regolatorio.
- 13.8 In particolare, le analisi sono state sviluppate sulla base di assunzioni, in relazione alla durata del periodo regolatorio e alle regole di *sharing* dei benefici tra imprese e clienti finali delle eventuali maggiori efficienze conseguite nel corso del periodo regolatorio, coerenti rispetto a quanto previsto per il periodo di regolazione 2014-2019. Le stime riflettono ipotesi di comportamento razionale da parte degli operatori, che dovrebbero essere spinti a ridurre i costi nei primi anni del periodo regolatorio.
- 13.9 Sulla base di tali analisi, emerge che la potenza dell'incentivo per i costi operativi può essere stimato pari al 30%-35%.
- 13.10 In relazione agli esiti di tali analisi, si ipotizza di prevedere che la percentuale di *sharing* tra costi effettivi e costi *standard* relativa ai gruppi di misura possa essere fissata pari al 30%. In altri termini, il costo riconosciuto per misuratore è pari alla media ponderata del costo *standard* e del costo effettivo, con peso 30% per il costo *standard* e 70% per il costo effettivo.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni in relazione all'ambito di copertura dei costi *standard* e, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM.
- S2. Osservazioni in relazione ai criteri per la definizione dei costi *standard* per gli anni 2018 e 2019.
- S3. Osservazioni in relazione alla determinazione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo *standard*.

PARTE IV – REVISIONE DELLA COMPONENTE $\Delta CVER_{unit,t}$

14 Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche

- 14.1 L'articolo 15, comma 1, della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti relativi alle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano maggiorati mediante l'applicazione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche.
- 14.2 Nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, in materia di criteri per l'aggiornamento *infra*-periodo per il periodo 2017-2019 della RTDG, l'Autorità ha proceduto all'esame dei costi rilevati dalle imprese nei rendiconti annuali separati nel comparto dell'attività di misura *i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)* negli anni 2014 e 2015, confrontando tali costi con i ricavi ammessi come determinati applicando la componente $\Delta CVER_{unit,t}$.
- 14.3 Dall'esame condotto è emerso, in generale, un valore dei ricavi ammessi significativamente superiore ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese. Su queste basi, l'Autorità ha ritenuto necessario analizzare le cause di tale squilibrio, in particolare verificare se i costi sostenuti siano realmente e strutturalmente inferiori ai ricavi ammessi, in conseguenza di un sovra-dimensionamento della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, ovvero di una sovra-stima del tasso di verifiche annuali sul parco misuratori.
- 14.4 Nel medesimo documento l'Autorità ha espresso l'orientamento di valutare una modifica del meccanismo di riconoscimento dei costi relativo alle verifiche metrologiche, prevedendo il riconoscimento di un costo *standard* per verifica applicato al numero effettivo di verifiche eseguite dalle imprese.
- 14.5 Nell'ambito della consultazione:
- un soggetto ha indicato che il costo relativo alle verifiche metrologiche per punto di consegna attrezzato con misuratori di classe superiore a G6 sarebbe pari a 50 euro, evidenziando, al contempo, che i costi operativi relativi alle attività di installazione e manutenzione sarebbero però superiori rispetto a quelli ad oggi riconosciuti; un altro soggetto ha invece sostenuto che, in attesa di una riforma dei criteri di riconoscimento,

l'attuale livello di 60 euro sarebbe da considerarsi adeguato nel periodo transitorio;

- alcuni soggetti hanno evidenziato l'esigenza di gestire in parallelo alla revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ una revisione delle componenti a copertura dei costi operativi relativi agli *smart meter*;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso l'ipotesi di svolgere opportuni approfondimenti, anche mediante specifiche raccolte dati, come prospettato dall'Autorità;
- un soggetto si è espresso a favore dell'ipotesi di riconoscimento dei costi in funzione delle verifiche effettive, ma ha evidenziato la necessità di differenziare i corrispettivi unitari per tipologia e per calibro dell'apparecchiatura.

- 14.6 Con la deliberazione 775/2016/R/GAS è stato disposto di rinviare a uno specifico approfondimento l'ipotesi di modifica delle modalità di riconoscimento dei costi prospettata nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS ed è stato previsto che, nell'ambito degli approfondimenti, siano anche accertati il numero di verifiche effettivamente svolte a partire dal 2014 e i relativi costi.
- 14.7 Nelle more di tali approfondimenti, in relazione alle evidenze sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese come risultano dai rendiconti annuali separati, l'Autorità ha ritenuto opportuno ridurre, in via provvisoria, il valore unitario della componente $\Delta CVER_{unit,t}$ da 60 euro per punto di riconsegna a 50 euro per punto di riconsegna.

15 Modifiche del quadro normativo: il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93

- 15.1 Con il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" (di seguito: decreto 93/17).
- 15.2 Il decreto 93/17 è stato emanato in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID).

- 15.3 Il decreto 93/17, entrato in vigore il 18 settembre 2017, definisce le tipologie di controlli successivi a cui devono essere sottoposti gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali. Tali tipologie comprendono: a) verifica periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
- 15.4 Secondo quanto indicato nell'articolo 4 del decreto 93/17, la verifica periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verifica prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
- 15.5 Il decreto 93/17 identifica i soggetti abilitati a svolgere le verifiche periodiche, la periodicità delle verifiche per le diverse tipologie di strumenti di misura e gli errori massimi ammessi.
- 15.6 Per i contatori con portata massima fino a 10 m³/h compresi, l'articolo 4, comma 4, del decreto 93/17 stabilisce che i bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas abbiano validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione e che tali contatori restino esclusi dalla verifica periodica. Tali disposizioni, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.
- 15.7 L'articolo 4, comma 6, del decreto 93/17 prevede che per i contatori del gas diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, qualora muniti dei bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE e già messi in servizio, sono sottoposti alla verifica periodica, con le modalità e periodicità previste dal decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6, del decreto.
- 15.8 L'Allegato IV del decreto 93/17 riporta le scadenze per la periodicità della verifica degli strumenti di misura in servizio:
- contatori del gas:
 - a pareti deformabili: 16 anni;
 - a turbina e a rotoidi: 10 anni;
 - altre tecnologie: 8 anni;
 - dispositivi di conversione del volume:
 - sensori di temperatura e pressione parti integranti del dispositivo stesso: 4 anni;

- sensori di temperatura e pressione che sono elementi sostituibili e quindi non sono parti integranti del dispositivo stesso: 2 anni;
- approvati insieme ai contatori: 8 anni.

15.9 Secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 3, del decreto 93/17, gli obblighi di verifica periodica *“decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV del medesimo decreto 93/17 e decorre dalla data dell'ultima verifica.”*

15.10 Il decreto 93/17 prevede specifici obblighi per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura. Questi deve, in particolare:

- a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
- b) mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- c) curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- d) conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- e) curare il corretto funzionamento dei propri strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

15.11 Gli obblighi di cui alle lettere b), c), d) e e) del precedente punto sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

15.12 Si evidenzia, infine, che l'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17, ha stabilito che per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini relativi alle verifiche di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi.

16 Valutazioni rispetto a esigenze di deroga ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17

16.1 L'Autorità, con riferimento alle tempistiche di messa in servizio previste dall'Allegato A della deliberazione 631/2013/R/GAS, come successivamente modificato e integrato, intende effettuare nel corso del 2018 una ricognizione con le imprese in relazione alle verifiche che devono essere effettuate in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17, al fine di valutare le condizioni per l'introduzione di deroghe ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del medesimo decreto.

17 Ipotesi per la regolazione tariffaria

17.1 Il quadro delineato dal decreto 93/17 in materia di verificazioni periodiche rende necessaria una riflessione rispetto alle ipotesi di regolazione relative al riconoscimento dei costi delle verifiche dei misuratori che erano state precedentemente illustrate, come richiamate nel precedente capitolo 14.

17.2 L'articolata differenziazione delle tempistiche previste nel decreto e l'esigenza di una puntuale valutazione degli effetti delle disposizioni transitorie che vanno a incidere in particolare sugli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal decreto, rendono ragionevole, sul piano regolatorio, almeno in una prima fase l'adozione di soluzioni di riconoscimento dei costi basate su logiche a consuntivo.

17.3 L'eventuale sviluppo di riconoscimenti dei costi su base *standard* potrà essere valutato in una fase successiva, quando saranno disponibili osservazioni puntuali dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese.

17.4 L'Autorità intende peraltro subordinare il riconoscimento dei costi al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

17.5 L'Autorità ritiene inoltre necessario acquisire idonea documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche e dei relativi costi. In particolare, l'Autorità intende prevedere che ai fini dei riconoscimenti:

- le imprese trasmettano documentazione rilasciata da Unioncamere che comprovi l'avvenuta attività di verifica presso un misuratore o un dispositivo di conversione;
- le impresa dispongano di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;

- i costi siano dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*;
 - i costi non abbiano già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento.
- 17.6 L'Autorità si riserva di effettuare i necessari approfondimenti in caso di scostamenti anomali del livello dei costi sostenuti dalle singole imprese, valutando, in tali casi, la possibilità di non procedere al riconoscimento integrale dei costi.
- 17.7 In alternativa, al fine di contenere i costi amministrativi, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica, differenziati per tipologia di verifica.

Spunti per la consultazione

- S4. Osservazioni rispetto alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17.
- S5. Osservazioni in relazione alle ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche.
- S6. Osservazioni in relazione all'ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica. Si chiede di formulare un'ipotesi relativa ai criteri di definizione dei tetti e alla loro quantificazione.

**PARTE V – DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI A COPERTURA DEI
COSTI CENTRALIZZATI PER IL SISTEMA DI
TELELETTURA/TELEGESTIONE E DEI COSTI DEI CONCENTRATORI**

18 Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori

- 18.1 L'articolo 29, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno 2018, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori trovino applicazione le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna in luogo delle attuali componenti TEL_t e CON_t , espresse in euro.
- 18.2 In relazione ai criteri per la determinazione delle componenti su base parametrica, nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato ritenuto opportuno che i costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti, per punto di riconsegna, sulla base di criteri *output-based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che abbiano adottato soluzioni di tipo *make*.
- 18.3 Nei mesi di aprile-giugno 2016 l'Autorità ha organizzato una raccolta dati relativa ai costi di telelettura/telegestione e ai costi dei concentratori con riferimento agli anni 2010-2020, richiedendo alle imprese di comunicare dati a consuntivo fino all'anno 2015 e dati previsionali per gli anni successivi.
- 18.4 Nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, l'Autorità, sulla base dei dati trasmessi in relazione a 196 imprese distributrici, che rappresentano più del 97% dei punti di riconsegna totali, ha espresso l'orientamento di prevedere che nel loro insieme le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$ siano fissate pari ad un valore compreso tra 2,30 e 2,70 euro per punto di riconsegna.
- 18.5 Nel medesimo documento, l'Autorità, considerato che tra le imprese che hanno adottato soluzioni *make* si sono evidenziate due distinte soluzioni tecnologiche - una basata su comunicazioni punto-punto senza utilizzo di concentratori e una fondata invece sull'utilizzo dei concentratori - ha espresso l'orientamento, al fine di garantire la neutralità tra tecnologie, di valutare la possibilità di introdurre un'unica componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi centralizzati di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori.
- 18.6 Nell'ambito della consultazione:
- numerosi soggetti hanno evidenziato l'esigenza di verificare in modo puntuale il livello di affidabilità e di comparabilità dei dati riportati nei questionari;

- sul piano del metodo di riconoscimento dei costi ipotizzato nella consultazione, alcuni soggetti hanno ritenuto preferibile il mantenimento del criterio del costo storico rivalutato per la valutazione degli investimenti in sistemi di telegestione e concentratori nel secondo triennio del quarto periodo regolatorio, rinviando a periodi successivi l'adozione di logiche incentivanti di riconoscimento dei costi;
- due soggetti hanno evidenziato criticità rispetto all'impostazione generale prospettata dall'Autorità per la copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, che penalizzerebbe sia le scelte *buy* sia gli operatori di piccole dimensioni;
- alcuni soggetti si sono dichiarati contrari all'ipotesi di accorpate in un'unica componente i corrispettivi a copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori;
- alcuni soggetti hanno poi evidenziato la necessità di garantire un'adeguata copertura dei costi relativi agli investimenti in sistemi centrali di telegestione realizzati prima del 2016;
- alcuni soggetti non hanno ritenuto congrui i livelli dei costi unitari riconosciuti come prospettati nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS.

- 18.7 Con la deliberazione 775/2016/R/GAS l'Autorità, sulla base di quanto emerso nell'ambito della consultazione, ha ritenuto opportuno svolgere approfondimenti finalizzati all'introduzione di criteri di riconoscimento dei costi basati su logiche *output based*, guidati dal perseguimento dell'efficienza, fermo restando il rispetto del principio di neutralità rispetto a scelte *make or buy* e tra soluzioni tecnologiche (soluzioni con o senza concentratore). L'Autorità ha inoltre previsto di svolgere approfondimenti con le imprese anche al fine di valutare come la dimensione dell'impresa possa influire sul livello dei costi del servizio, in particolare per le imprese che optino per soluzioni *buy*. L'Autorità ha previsto di concludere tali approfondimenti entro il 2017.
- 18.8 Nelle more della conclusione degli approfondimenti, l'Autorità ha previsto che i costi sostenuti fino all'anno 2017 siano riconosciuti a consuntivo, introducendo in ogni caso un tetto ai riconoscimenti tariffari per i costi sostenuti nel 2017 pari a 5,74 per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*.
- 18.9 Tale tetto è stato definito sulla base del livello medio unitario dei costi delle imprese che hanno adottato soluzioni *buy* e dimensionato in funzione del numero di punti di riconsegna effettivamente equipaggiati con *smart meter*.

19 Perimetro dei costi operativi da comprendere nell'ambito delle componenti relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori

- 19.1 In linea teorica, nell'ambito delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, dovrebbero trovare copertura solo costi di capitale o l'equivalente in termini di costi operativi per le imprese che abbiano optato per soluzioni di tipo *buy*.
- 19.2 Le analisi condotte nell'ambito del documento per la consultazione 629/2016/R/GAS hanno peraltro mostrato che anche le imprese che hanno adottato soluzioni *make* di fatto sostengono costi operativi. Tali costi possono essere riconducibili a due categorie principali, costi di esercizio e manutenzione dei sistemi di telelettura/telegestione e costi relativi alla raccolta dati vera e propria.
- 19.3 Le dinamiche di evoluzione dei costi operativi nel corso del periodo di regolazione 2014-2019 mostrano che rispetto all'anno *test* i costi operativi delle imprese distributrici hanno segnato un aumento in relazione ai costi di installazione e manutenzione e una riduzione dei costi relativi alla raccolta delle misure. Al riguardo si veda la Tabella 5 dove sono riportati i costi unitari dei diversi servizi per gli anni dal 2011 al 2015 calcolati dall'Autorità sulla base dei dati riportati nei rendiconti annuali separati, applicando le regole di riconoscimento previste per la fissazione dei valori iniziali per il periodo regolatorio dei corrispettivi a copertura dei costi operativi.

Tabella 5 – Costi operativi effettivi a prezzi costanti (2011) (euro/pdr)

Servizio	2011	2012	2013	2014	2015	Delta 2011-2015
Misura – installazione e manutenzione	3,60	3,69	3,35	3,82	4,65	29,3%
Misura – raccolta, validazione e registrazione	3,87	3,06	2,92	2,98	2,90	-25,2%

- 19.4 Con riferimento alle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, l'Autorità ritiene che possano essere compresi nel perimetro dei costi riconoscibili i seguenti costi:
- i costi per le manutenzioni *hardware* e *software* relative al SAC, all'*hardware* e *software server* e *storage* e ai *driver* per la gestione della componentistica in campo (sonde);
 - i costi relativi all'*Access Point Name* (APN) per le SIM;
 - i costi relativi alle SIM, inclusi i costi del personale incaricato della gestione delle SIM di tutte le connessioni GPRS;

- d) i costi per le servitù per la posa dei concentratori e costi per l'alimentazione dei concentratori.
- e) i costi per la manutenzione concentratori per gli interventi in locale sui concentratori riconducibili a guasti, vandalismo, fulminazioni, incidenti.

19.5 Per contro, si ritiene invece che non possano trovare copertura:

- a) i costi operativi connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura di classe superiore a G6 conformi alle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, che, come evidenziato al paragrafo 8.2, trovano copertura nella componente $t(ins)_t$;
- b) i costi di cui ai paragrafi 8.4 e 9.3, che trovano già copertura nelle componenti $t(ins)_t$ e $t(rac)_t$.

Riconoscimento tariffario dei costi relativi al traffico dati

19.6 Con la deliberazione 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS), come rettificata dalla deliberazione 28 settembre 2017, 652/2017/R/GAS, l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "*Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)*", organizzata nei mesi di aprile-giugno 2016.

19.7 Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 389/2017/R/GAS, l'Autorità ha previsto riconoscimento dei soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalla componente tariffaria prevista dalla RTDG 2009-2012⁷ a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure.

19.8 Su queste basi, al fine di evitare duplicazioni nei riconoscimenti dei costi, l'Autorità non ha proceduto al riconoscimento dei costi relativi al traffico dati, in ragione del fatto che tali costi trovano già copertura nella componente tariffaria prevista dalla RTDG 2009-2012 a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure.

⁷ Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS.

- 19.9 Tale approccio verrà adottato ai fini del riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori anche per gli anni successivi, dal 2014 al 2017.
- 19.10 Ai fini della determinazione su base parametrica del valore delle componenti a copertura dei costi di telelettura/telegestione e dei concentratori a partire dall'anno 2018, come illustrato nel successivo capitolo, l'Autorità ritiene invece opportuno nella comparazione dei costi relativi alle diverse opzioni tecnologiche (opzione con concentratori e opzione punto-punto) includere i costi del traffico in relazione alle imprese che hanno adottato la soluzione punto-punto. Tale approccio riflette l'obiettivo di neutralità della regolazione rispetto alle scelte tecnologiche.

20 Criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica

- 20.1 Dando seguito alle indicazioni contenute nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, come richiamate nel precedente paragrafo 18.2, l'Autorità ha effettuato analisi volte a:
- comparare i costi delle soluzioni *make* e i costi delle soluzioni *buy*, per verificare che i costi delle soluzioni *make* non siano sproporzionati rispetto a quelli delle soluzioni *buy*;
 - individuare una sorta di frontiera efficiente o quasi-efficiente per i costi delle soluzioni *make*.

Comparazione dei costi delle soluzioni make e buy

- 20.2 Nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS è stata riportata una comparazione dei costi medi unitari per punto di riconsegna servito nel periodo 2016-2020 tra imprese che hanno adottato soluzioni *make*, *buy* e miste.
- 20.3 Dall'analisi dei dati è emerso che i costi delle imprese che hanno adottato soluzioni *make* e miste sono risultati mediamente inferiori ai costi sostenuti dalle imprese che hanno adottato soluzioni *buy*.
- 20.4 Come già evidenziato nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, la comparazione tra i costi delle soluzioni *make* e i costi delle soluzioni *buy* è stata effettuata considerando le spese unitarie di capitale delle soluzioni *make*, calcolate come rapporto tra le spese totali e il numero degli *smart meter* installati.

- 20.5 Per il calcolo dei costi di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito) è stato seguito il criterio di riconoscimento fondato sull'introduzione di rate costanti a copertura di ammortamento e remunerazione del capitale. In particolare, è stato assunto un tasso di attualizzazione pari al tasso di remunerazione del capitale investito previsto dal TIWACC⁸ per il servizio di misura del gas naturale (6,6%) e un orizzonte temporale pari a cinque anni. In alternativa, l'Autorità potrebbe valutare la possibilità di considerare un orizzonte temporale pari a 10 anni, in linea con le evidenze relative alla tempistica di sostituzione degli apparati di telelettura e telegestione emerse in altri settori regolati.
- 20.6 I costi operativi unitari sono stati definiti come rapporto tra i costi totali a regime e il numero di gruppi di misura complessivamente messi in servizio.

Definizione del livello di costi da riconoscere

- 20.7 Nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS sono stati comparati i costi delle imprese più efficienti che hanno adottato soluzioni *make* o miste per ciascun anno del periodo 2016-2020, come media aritmetica dei costi unitari delle imprese appartenenti al primo decile più efficiente, eliminati gli *outlier*.
- 20.8 Anche in relazione ad osservazioni formulate da imprese e associazioni di settore, l'Autorità ha condotto alcuni approfondimenti con riferimento al campione considerato per il calcolo dei costi efficienti. In particolare, l'Autorità ha escluso dal campione preso a riferimento per il calcolo dei costi le imprese *multiutility* che hanno adottato la soluzione tecnologica che prevede l'utilizzo di concentratori. Ciò trova giustificazione nel fatto che i costi di tali imprese, che utilizzano concentratori già installati per lo svolgimento del servizio di telelettura, potrebbero risultare sottostimati rispetto a quelli delle altre imprese.
- 20.9 L'Autorità ha inoltre proceduto a nettare dai costi delle imprese che hanno adottato la soluzione basata sui concentratori, il costo del traffico dati.
- 20.10 Da ultimo, l'Autorità ha condotto approfondimenti in relazione ai costi sostenuti dalle imprese di dimensioni medio-piccole, determinando i costi medi del primo quartile di imprese più efficienti per tale sottoinsieme di imprese. Nel costruire il campione è stato considerato lo stesso numero di imprese preso a riferimento per la determinazione del livello dei costi a livello di settore.
- 20.11 I risultati delle analisi sono riportati nella Tabella 6.

⁸ Allegato A alla deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM, come successivamente modificato e integrato.

Tabella 6 – Costi medi del primo quartile di imprese più efficienti con soluzioni *make* o miste, per categoria di imprese, per gli anni 2016-2020 (euro/pdr)

Tipo di soluzione	Categoria imprese	Costi medi del primo quartile di imprese più efficienti per sistemi di telelettura/telegestione e concentratori
Soluzioni <i>make</i>	Tutte le imprese	2,52
	Imprese con pdr < 300.000	3,14
Soluzioni miste	Tutte le imprese	2,80
	Imprese con pdr < 300.000	3,01

- 20.12 Ai fini della fissazione del livello di costo riconosciuto a copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, l’Autorità ritiene opportuno confermare l’orientamento, già espresso nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, di fare riferimento ai livelli medi di costo unitario per punto di riconsegna negli anni a regime, ovvero negli anni in cui la percentuale di punti di riconsegna serviti coperta con *smart meter* in servizio è almeno pari all’80%. In particolare, l’Autorità intende determinare tali componenti prendendo a riferimento i costi previsti per il periodo 2016-2020 dichiarati dalle imprese.
- 20.13 L’Autorità è orientata a definire le componenti relative ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori facendo riferimento alle analisi di efficienza condotte sulle imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *make* e di tipo misto, i cui risultati sono stati riportati nella Tabella 6.
- 20.14 L’analisi dei dati disponibili ha mostrato una marcata differenziazione dei costi in base alle soluzioni adottate, che riflettono, in termini generali, elementi di tipo dimensionale.
- 20.15 Considerato che il contesto in cui si svolgono le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione per ambito sembra essere influenzato da limitata competizione tra operatori, l’Autorità, al fine di favorire la concorrenza nelle gare, intende valutare l’ipotesi di introdurre una differenziazione dei corrispettivi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori.
- 20.16 L’Autorità, sulla base delle analisi effettuate, intende in particolare introdurre corrispettivi differenziati per le imprese che servono meno di 300.000 punti di riconsegna.
- 20.17 L’Autorità intende comunque prevedere un processo di graduale allineamento dei costi riconosciuti a tali imprese verso i livelli di costo riconosciuto per le imprese che servono più di 300.000 punti di riconsegna, nel corso di un orizzonte pari a quattro anni.

- 20.18 Su queste basi, nell'ipotesi di adozione di un orizzonte temporale di cinque anni per la determinazione dei costi di capitale, le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, nel loro complesso risulterebbero comprese in un *range*:
- tra 2,50 e 2,80 euro per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter* in servizio, per le imprese con più di 300.000 punti di riconsegna:
 - tra 3,00 e 3,10 euro per punto di riconsegna equipaggiato con *smart meter* in servizio, per le imprese con meno di 300.000 punti di riconsegna.
- 20.19 Nell'ipotesi di adozione di un orizzonte temporale di 10 anni per la determinazione dei costi di capitale, i valori riportati nel paragrafo precedente risulterebbero ridotti di circa 0,5-0,6 euro per punto di riconsegna.

21 Accorpamento delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$

- 21.1 L'Autorità intende dare seguito all'orientamento, già espresso nel documento per la consultazione 629/2016/R/GAS, di introdurre un'unica componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi centralizzati di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori.
- 21.2 Tale impostazione tiene conto del fatto che tra le imprese che hanno adottato soluzioni *make* si sono evidenziate due distinte soluzioni tecnologiche - una basata su comunicazioni punto-punto senza utilizzo di concentratori e una fondata invece sull'utilizzo dei concentratori - ed è volta a garantire la neutralità tra tali soluzioni tecnologiche.
- 21.3 Tale componente terrebbe conto anche del costo connesso alla disponibilità di SIM presso il gruppo di misura, il cui costo, come evidenziato al paragrafo 11.4, viene enucleato dal costo del gruppo di misura.

Spunti per la consultazione

- S7. Osservazioni con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica.
- S8. Osservazioni sull'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale.
- S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale e alle relative tempistiche di riallineamento.
- S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di accorpamento delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$.